

=====  
IN QUESTO NUMERO

= Il nuovo disegno di legge Ruberti. Maggiore autonomia alla corporazione dei professori .....	p. 1
= Il testo della prima stesura del disegno di legge sull'autonomia universitaria	p. 2
= Un dossier sulla illegittima costituzione di un nuovo istituto a Palermo .....	p. 5
= A Palermo il consiglio di amministrazione scaduto non viene rinnovato .....	p. 5
= Documento dell'Assemblea-manifestazione nazionale dei ricercatori del 23.2.88	p. 6
= Il documento dell'Assemblea-manifestazione nazionale è un passo avanti .....	p. 7
= Iniziative per coordinare e qualificare l'attività dei rappresentanti dei ricercatori nei comitati del 40% e del CNR .....	p. 7
= La stampa e il mercato delle cattedre .....	p. 8
= Una iniziativa parlamentare contro il mercato delle cattedre .....	p. 8
= I cocodrilli del CUN .....	p. 8
= L'elenco delle 52 cattedre assegnate da Galloni il 12.2.88 .....	p. 9
= Il gioco della cattedra. Concorso senza premi .....	p. 9
= Prossime riunioni del CUN .....	p. 9
= Il 18 aprile a Roma Assemblea nazionale aperta a tutte le componenti .....	p. 10
= I ricercatori eletti nei comitati CNR .....	p. 10

=====

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI RUBERTI

MAGGIORE AUTONOMIA PER LA  
CORPORAZIONE DEI PROFESSORI

BREVE COMMENTO SULLA PRIMA STESURA DEL DISEGNO DI LEGGE SULL'AUTONOMIA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA.

I punti fondamentali che caratterizzano questo disegno di legge (v. il testo a pag.2) sono gli stessi che caratterizzavano il progetto Covatta-Falcucci:

1. la conservazione del senato accademico e delle facoltà e la possibilità di mantenere gli istituti, cioè gli organismi più obsoleti e più conservatori (art. 8, comma 1);
2. l'esclusione (o l'insignificante presenza) dei ricercatori, dei non docenti e degli studenti dagli organismi universitari; il consiglio di amministrazione, l'unico organismo con una presenza significativa di queste categorie, viene "riformato" (art. 2, comma 2) a discrezione del senato accademico "allargato" solo a professori (art. 2, comma 4). Lo stesso senato accademico "allargato" determina criteri e procedure per la costituzione dei dipartimenti.

Rispetto al CUN, che la costituzione del nuovo ministero imporrebbe di riformare e rafforzare subito, il disegno di legge ne rinvia la riforma a dopo la costituzione del ministero e a dopo la successiva approvazione del disegno di legge in oggetto. Peraltro tale delicata modifica sarebbe delegata di fatto al ministro del nuovo ministero espropriando di tale importante compito il Parlamento (art. 10, comma 5).

Anche in questo disegno di legge come in quello per la costituzione del nuovo ministero, Ruberti si preoccupa di prevedere propri organismi che di fatto ridurrebbero il ruolo di quelli eletti: un "ufficio indipendente" (sic !) istituito "su proposta del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" con il "compito di valutare l'efficacia e i risultati dell'attività dell'Università" (art. 11).

Ancora una volta si tenta di spacciare per riforma dell'università quella che in realtà è una vera e propria controriforma dell'università.

Nunzio Miraglia

=====

TESTO DELLA 1^ STESURA DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA "AUTONOMIA" (parte riguardante l'università)

Riportiamo il testo della primastesura del "disegno di legge generale sulla autonomia delle università e degli enti di ricerca" elaborato il 10 febbraio 1988 da una commissione di studio nominata dal ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Riportiamo, per carenza di soldi, solo la parte riguardante l'università (manca la nota esplicativa e la parte seconda dell'articolato relativa agli enti di ricerca).

PARTE PRIMA-DELLE UNIVERSITA'

CAPO I - Natura e funzioni delle Università

ART. 1

1. Le Università degli studi e gli Istituti di istruzione superiore, d'ora in poi definiti Università, sono enti pubblici e si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri statuti e regolamenti.

2. Le Università provvedono alla formazione di primo, secondo e terzo livello degli studenti universitari, preparano i giovani ricercatori e insegnanti e svolgono servizi didattici integrativi volti, fra l'altro, all'inserimento dei diplomati e laureati nel mondo del lavoro e alla formazione ricorrente.

3. Le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica. Possono svolgere, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, ricerche finalizzate nonché attività di ricerca e consulenza a favore dello Stato e di enti pubblici e privati.

4. Le Università provvedono, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alla organizzazione delle biblioteche, dei sistemi informativi e di altri servizi e alla predisposizione di attrezzature per i compiti indicati nel presente articolo. Le Università istituiscono, in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, centri interuniversitari per le attività di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi con convenzioni o mediante costituzione di consorzi.

5. Le Università assicurano, direttamente o in collaborazione con altre istituzioni, servizi culturali e ricreativi, residenze e strutture di vita collettiva, servizi complementari, assistenza agli studenti durante il corso di studi e orientamento degli studenti nell'accesso, nel corso degli studi e per la scelta della professione. Sono fatte salve le funzioni delle Regioni in materia.

CAPO II - Autonomia statutaria e regolamentare

ART. 2

1. Le Università hanno autonomia statutaria.

2. Ogni Università adotta un proprio statuto, con il quale sono regolate la costituzione, la composizione e la durata del Consiglio di amministrazione; le modalità di elezione del Rettore; la durata in carica e le attribuzioni degli organi e le relative procedure di esercizio; le competenze che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono delegare al Rettore; le procedure di modifica dello statuto. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero limitato di membri; vi sono rappresentati, in un equilibrato rapporto con quelli interni, anche interessi esterni all'Università.

3. Con lo statuto sono altresì determinati i criteri e le procedure per la costituzione dei dipartimenti e delle altre strutture.

4. Lo statuto delle Università, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, integrato da un rappresentante di ciascuna facoltà eletto dai professori di ruolo e da rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti, eletti fra i professori di ruolo, in numero doppio rispetto ai rappresentanti di facoltà.

5. Lo statuto è emanato con decreto del Rettore.

6. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita il controllo sullo statuto nella forma della richiesta motivata di riesame.

ART. 3

1. L'autonomia normativa delle Università si esercita mediante regolamenti di ateneo, di facoltà e di dipartimento.

2. Lo statuto determina la competenza regolamentare del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di facoltà e dipartimento, nonché le procedure per il suo esercizio.

3. Il Senato accademico esercita il controllo sui regolamenti di facoltà e di dipartimento nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita il controllo sui regolamenti di ateneo nella forma della richiesta motivata di riesame.

CAPO III - Autonomia didattica

ART. 4

1. Le Università hanno autonomia didattica e di organizzazione delle strutture didattiche.
2. Ogni Università indica, con lo statuto, i corsi di laurea e definisce e disciplina corsi di diploma e di specializzazione, nonché servizi didattici integrativi.
3. Alle strutture didattiche compete l'organizzazione degli insegnamenti e degli studi, la distribuzione dei compiti e del carico didattico, la determinazione dei curricula, la organizzazione dei corsi e delle altre attività didattiche, la disciplina delle procedure di valutazione e verifica dei risultati didattici.
4. Le Università possono stipulare contratti e convenzioni con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati per l'organizzazione di corsi di perfezionamento e di formazione ricorrente.

ART. 5

1. Per ogni struttura didattica, sono costituiti un'assemblea e organi individuali e collegiali elettivi, secondo le modalità determinate con regolamento di ateneo, in modo che sia garantita la rappresentanza dei ricercatori e dei docenti operanti nella struttura e degli studenti, nonché la delega e il decentramento delle decisioni.

ART. 6

1. Al termine di ogni anno accademico o di ogni corso, le strutture didattiche presentano ai Consigli di facoltà una relazione sull'attività svolta, formulando le proposte di provvedimenti e di atti di programmazione e coordinamento di competenza del Consiglio stesso.
2. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio di facoltà presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività della facoltà, formulando proposte di provvedimenti di loro competenza.
3. Sulla base della relazione di cui al precedente comma, il Senato accademico formula proprie raccomandazioni alle facoltà, relativamente alle attività didattiche, indicando gli interventi di competenza delle facoltà.
4. Il Rettore presenta annualmente al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione generale sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base della relazione del Senato accademico.
5. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni quadriennio, una relazione complessiva sullo stato dell'istruzione superiore, elaborata sulla base delle relazioni di ciascun ateneo, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

CAPO IV - Autonomia della ricerca

ART. 7

1. Le Università, le strutture scientifiche, i ricercatori e i docenti, singoli o associati in gruppi di ricerca, hanno autonomia di ricerca.
2. Per promuovere l'autonomia di ricerca sono assicurati mezzi finanziari alle Università. Ai ricercatori e ai docenti sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici necessari e la fruizione, nel quadro della programmazione didattica, di periodi di esclusiva attività di ricerca, presso centri di ricerca italiani, stranieri e internazionali.
3. Le Università sono libere di accettare finanziamenti e contributi per ricerche finalizzate e di stipulare contratti e convenzioni per ricerche e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività di ricerca sono inserite in un programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica.

4. Al termine di ogni anno accademico i dipartimenti e le altre strutture scientifiche presentano al Senato accademico una relazione sulle attività di ricerca svolte, formulando proposte di provvedimenti di sua competenza.

5. Il Rettore presenta annualmente al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione generale sull'attività di ricerca di ateneo, sulla base della relazione elaborata dal Senato accademico.

6. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni quadriennio, una relazione complessiva sullo stato della ricerca universitaria, elaborata sulla base delle relazioni di ciascun ateneo, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

CAPO V - Autonomia organizzativa.

ART. 8

1. Le Università si articolano in facoltà e dipartimenti. Sono organi necessari delle Università, il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facoltà e i Consigli di dipartimento.
2. Le Università hanno autonomia organizzativa e possono istituire strutture organizzative per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1.
3. L'organizzazione delle Università deve assicurare l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche.
4. Le attuali funzioni dell'amministrazione centrale in materia di gestione del personale sono trasferite ai Rettori, con l'esclusione del reclutamento del personale docente.



5. L'organico del personale tecnico e amministrativo di ciascuna sede universitaria è determinato in un regolamento di ateneo, in conformità alle disposizioni della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

#### CAPO VI - Autonomia finanziaria e contabile

##### ART. 9

1. Le Università hanno autonomia finanziaria e contabile.

2. I mezzi finanziari destinati alle Università sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tali mezzi vengono ripartiti, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, tra le singole Università in rapporto alla popolazione studentesca, all'attività scientifica e ad altri parametri obiettivi e sono trasferiti senza vincolo di destinazione.

3. I mezzi finanziari destinati, su proposta del Consiglio Universitario Nazionale, al finanziamento di ricerche di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, svolte anche in collaborazione tra le Università, nonché al finanziamento della valutazione delle ricerche e dei loro risultati sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Le Università possono ricorrere ad ogni altra fonte autonoma di finanziamento, quali contributi obbligatori o volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo dei contratti e delle convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo statuto stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento di tali fonti di finanziamento.

5. Lo statuto indica i centri di spesa e disciplina, in deroga alle vigenti norme contabili dello Stato e degli enti pubblici - le procedure finanziarie, in modo da assicurare la tenuta di conti di sola cassa, l'autonomia finanziaria e di spesa delle strutture didattiche e scientifiche, la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa.

6. Il bilancio di previsione e quello consuntivo sono redatti dal Rettore e da questo sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. I bilanci possono essere ordinati, oltre che in capitoli, in articoli, per consentire la analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato.

7. La sezione per il controllo degli enti della Corte dei conti esamina i bilanci e riferisce al Parlamento.

8. Un regolamento di ateneo disciplina i criteri della gestione, i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli per la stipulazione dei contratti e per il controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'ateneo e dei singoli centri di spesa e l'amministrazione del patrimonio.

#### CAPO VII - Raccordi tra Amministrazione centrale e Università

##### ART. 10

1. Il Consiglio Universitario Nazionale è organismo esponentiale delle Università.

2. Il Consiglio Universitario Nazionale, oltre ai compiti deliberativi, consultivi e di proposta di cui alla normativa vigente, ha compiti consultivi del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per la formazione di programmi e in materia di distribuzione delle risorse finanziarie, di personale ricercatore e docente, di determinazione dei tipi e del numero delle facoltà e dei dipartimenti.

3. Il Consiglio Universitario Nazionale è integrato da una rappresentanza delle sedi universitarie, costituita da un componente designato da ciascun comitato regionale universitario, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590. Ne fa parte di diritto il Presidente della Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane.

4. Il Consiglio Universitario Nazionale elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le modalità di elezione, il numero e la durata in carica dei componenti, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale sono regolati con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

##### ART. 11

1. È istituito un ufficio indipendente con il compito di valutare l'efficacia e i risultati dell'attività delle Università. L'ufficio è disciplinato con regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che determina incompatibilità e garanzie delle persone che vi sono preposte. L'ufficio riferisce al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica al Consiglio Universitario Nazionale. Questi

possono richiedere all'ufficio di svolgere rilevazioni "ad hoc".

2. L'ufficio provvede alla valutazione a mezzo, tra l'altro, di rilevazioni, di indagini, consultazioni e conferenze con la comunità scientifica nazionale e internazionale. L'ufficio pubblica le proprie relazioni.

R.D. 30 settembre 1938, n. 1652;  
L. 18 marzo 1958, n. 311;  
L. 11 dicembre 1969, n. 910;  
L. 30 novembre 1973, n. 766;  
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  
d.P.R. 4 marzo 1982, n. 371;

3. Le norme di cui ai commi precedenti restano in vigore fino all'adozione, da parte delle Università e delle loro strutture e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché degli enti di cui all'articolo 17, degli statuti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, che indicano espressamente le norme sostituite.

Parte Terza - Abrogazione di norme.

ART. 18

1. Sono abrogate le norme di legge e regolamentari relative agli ordinamenti delle Università e degli enti di ricerca in quanto abbiano ad oggetto le materie della presente legge e non siano con essa compatibili.

4. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Università accertano annualmente le norme in vigore presso ciascuna sede e le trasmettono al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, che provvede alla redazione periodica della relativa raccolta.

2. Sono, in particolare, abrogate le norme delle seguenti leggi, in quanto abbiano ad oggetto le materie della presente legge e non siano con essa compatibili:

- a) per le Università:
  - R.D. 6 aprile 1924, n. 674;
  - R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

===== DOSSIER SULLA ILLEGITTIMA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO "FARMACO-CHIMICO" NELL'UNIVERSITA' DI PALERMO =====

La segreteria dell'Assemblea di ateneo dei ricercatori dell'università di Palermo ha preparato un dossier sulla illegittima attivazione del nuovo istituto "Farmaco-Chimico" nell'università di Palermo.

Nel dossier sono riportati, oltre i documenti di denuncia dei rappresentanti dei ricercatori e la presa di posizione del CUN (v. "Università Democratica" giugno-luglio 1987, n. 34-35, p. 5, e agosto-ottobre, n. 36-38, p. 2), i verbali delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione relativi alla costituzione dell'istituto "Farmaco-Chimico" nell'università di Palermo.

Da tali documenti emerge con chiarezza:

- 1. l'irregolarità della procedura seguita;
- 2. i nomi di chi nell'università di Palermo "conta" tanto da potere creare un nuovo istituto al di fuori di ogni norma.

Al dossier che è intitolato "Un caso nell'università di Palermo o il caso università di Palermo?" sarà data diffusione nazionale.

===== PER LEGGE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE VANNO RIELETTI OGNI DUE ANNI. A PALERMO LA LEGGE NON VALE. =====

"Al Rettore dell'Università di Palermo e, p.c., al Ministro della Pubblica Istruzione.  
Palermo, 18 febbraio 1988

I sottoscritti rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di amministrazione dell'Università e dell'Opera Universitaria, rilevano la scadenza dei rispettivi mandati, essendo ormai trascorsi due anni dalla loro elezione (gennaio 1986).

Richiamano di conseguenza all'attenzione del rettore la necessità di rispettare le scadenze previste e di indire quindi al più presto le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione.

Qualunque ritardo potrebbe infatti produrre una grave situazione di incertezza amministrativa ed effetti distorsivi sull'andamento corretto e trasparente della vicenda elettorale.

con i più cordiali saluti.

Rita Calabrese, Guido Masotto, Fulvio Vassallo Paleologo"

=====

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA-MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI TENUTASI A ROMA IL 23-2-1988 CONVOCATA DA SNU-CGIL, CISL-UNIVERSITA', UIL-SCUOLA, ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI, COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU.

Dopo il positivo risultato ottenuto dal movimento unitario dei ricercatori universitari nell'aprile del 1987 (aggancio alla retribuzione a quella dei professori, opzione tra tempo pieno e definito, bando di 3000 nuovi posti di ricercatori, circa 5000 nuovi posti di associato) nessuna iniziativa è stata finora presa dal governo e dal parlamento per rispettare quanto previsto dalla legge: la definizione dello stato giuridico dei ricercatori.

Il ritardo di tanti anni non è più tollerabile. Non è possibile infatti mantenere l'università tutta in uno stato di incertezza su questioni così fondamentali per il suo funzionamento didattico e scientifico.

Si rende ormai necessario collegare più esplicitamente la soluzione della "questione ricercatori" al più generale riassetto della docenza ed alla riforma dell'Università (strutture, autonomie, ordinamenti didattici, superamento della titolarità d'insegnamento, ridefinizione ed ampliamento degli organici).

I ricercatori dunque, nel ribadire le seguenti richieste:

- riconoscimento del ruolo docente con piena autonomia scientifica e didattica (affidamento di corsi, titolarità di moduli didattici, possibilità di insegnare nelle scuole di specializzazione, relazione di tesi di laurea, partecipazione a pieno titolo agli esami di profitto e di laurea);
- presenza pari a quella delle altre figure docenti in tutti gli organismi universitari;
- elettorato attivo per l'elezione del rettore e del preside;
- presenza dei ricercatori confermati nelle commissioni di concorso e di conferma dei ricercatori.

ritengono anche necessario porsi il problema della riforma a regime dei meccanismi di passaggio tra le fasce docenti (ricercatori-associati-ordinari). L'attuale sistema concorsuale, infatti è ormai unanimemente ritenuto inadeguato in tutti i suoi aspetti: tempi, numeri, assegnazione dei posti, procedure.

Tale riforma deve essere caratterizzata, a partire dal prossimo concorso, da identici meccanismi di valutazione per il passaggio da ricercatore ad associato e da associato ad ordinario e dall'abolizione del periodo di straordinariato per chi proviene da altre fasce.

Ferma restando la sentenza della Corte Costituzionale, che consente solo ad alcune categorie di ex precari di affrontare il giudizio idoneativo, debba essere intesa come estensiva a tutti gli attuali ricercatori, rimane aperto il problema dell'individuazione dei meccanismi di scorrimento a regime fra le varie fasce.

Su questo problema sono finora emerse alcune proposte:

- 1) Dopo 9 anni di servizio (ivi compreso il servizio pre-ruolo), i ricercatori e gli associati possono chiedere di sostenere un giudizio di idoneità (per titoli didattici e scientifici) per passare rispettivamente nella fascia di associato e di ordinario (tale giudizio può essere ripetuto);
- 2) a) definizione di un organico docente complessivo, con determinazione dei numeri a regime per ciascuna fascia;
- b) prova concorsuale nazionale (titoli ed esami) per quanto riguarda il reclutamento nella fascia dei ricercatori; programmazione quadriennale dei posti di tale fascia per sedi e per gruppi disciplinari;
- c) prova concorsuale nazionale (per titoli) a scadenza triennale che sancisca il raggiungimento della maturità scientifica necessaria per il passaggio nella fascia superiore.  
L'acquisita idoneità dà diritto all'inserimento in una apposita lista nazionale. Solo coloro che vi sono inseriti possono presentare domanda di inquadramento sui posti dichiarati annualmente disponibili nei singoli atenei. Deve comunque essere assicurata la possibilità di accesso dall'esterno anche nelle fasce di ordinario e di associato.

Sull'insieme del documento si chiede ai ricercatori ed alle altre categorie di discutere e pronunciarsi in assemblee di facoltà e di ateneo.

E' convocata per il 18 Aprile 1988 a Roma un'Assemblea-Manifestazione nazionale aperta a tutte le componenti universitarie.

=====

IL DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE UNITARIA DEI RICERCATORI: UN ULTERIORE PASSO AVANTI

Il documento approvato dall'assemblea nazionale unitaria dei ricercatori universitari del 23.2 costituisce un importante passo avanti per il movimento dei ricercatori e va nella direzione della costruzione di un fronte di lotta nell'università più ampio di quello dei soli ricercatori.

I contenuti nuovi più significativi del documento sono:

1. L'acquisizione da parte di tutte le forze rappresentative dei ricercatori (quindi anche la Cgil) del ruolo dei ricercatori come terza fascia docente permanente.
2. L'acquisizione da parte delle stesse forze (quindi anche la Cisl) della necessità di superare la titolarità dell'insegnamento.
3. L'inserimento tra le richieste per qualificare come docente la fascia dei ricercatori dell'affidamento di corsi ai ricercatori.
4. La richiesta di ridefinizione e di ampliamento degli organici (tra l'altro eliminata l'assurda norma che non consente di bandire i posti di ricercatore lasciati liberi dai ricercatori che hanno sostenuto il giudizio di idoneità quando il numero complessivo dei ricercatori della facoltà è superiore a quello degli ordinari)
5. La radicale riforma dei meccanismi di passaggio da una fascia all'altra e in quest'ambito:
  - a) l'abolizione dello straordinariato per chi proviene da altre fasce;
  - b) l'unificazione dei meccanismi di valutazione per passare ad associato e per passare ad ordinario (concretamente l'abolizione della prova didattica e della discussione dei titoli scientifici per i ricercatori che vogliono passare ad associato);
  - c) il superamento a regime degli attuali meccanismi di scorrimento fra le varie fasce.

Sul punto c) sono emerse due ipotesi: la 1) che prevede i giudizi di idoneità a "numero aperto" e la 2) che prevede una "prova concorsuale nazionale per accertare la maturità scientifica" con la collocazione in una "lista nazionale di attesa" per poi essere "chiamati" dalle facoltà.

L'ipotesi 2) è stata recentemente elaborata dalle segreterie nazionali della Cgil-Università sulla base di quanto previsto per questo aspetto dalla piattaforma contrattuale elaborata circa un anno fa dalle organizzazioni sindacali.

L'assemblea nazionale dei ricercatori da tempo ha scelto invece l'ipotesi 1) quale unico modo per attenuare seriamente le distorsioni e gli arbitrii propri delle prove concorsuali "a numero chiuso".

Questa rimane quindi la posizione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori fino a quando la categoria non dovesse pronunciarsi diversamente. Ed è sulla base di questa posizione che saranno intensificati i collegamenti con il nascente movimento degli associati nella prospettiva di realizzare al più presto un unico fronte di lotta.

Nunzio Miraglia  
coordinatore dell'Asssemblea nazionale dei  
ricercatori universitari

=====

INIZIATIVA DEI RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI AL CUN PER COORDINARE E QUALIFICARE LA PRESENZA DELLA CATEGORIA NEI COMITATI DEL 40%. UNA ANALOGA INIZIATIVA TRA I RAPPRESENTANTI NEI COMITATI CNR.

"Roma, 19 febbraio 1988.

Ai rappresentanti dei ricercatori designati per i comitati consultivi del CUN (fondi 40%).

Caro collega, in occasione della prima riunione generale dei Comitati sulla predisposizione dei criteri generali (riunione prevista per il mese di marzo), è necessario convocare un incontro fra tutti i rappresentanti dei ricercatori designati nei comitati stessi e i rappresentanti al CUN, per fissare un programma comune sia in merito al comportamento e alle linee da tenere all'interno dell'attività di comitato che in riferimento al terreno dei rapporti da attivare nei confronti della categoria.

Prevediamo l'incontro in corrispondenza della data della riunione generale dei comitati, alle ore 18.30 c/o gli uffici del CUN, ministero della Pubblica Istruzione, Viale Trastevere.

Cordiali saluti.

M. Carretta, M. Grandi, N. Miraglia, G. Ragone"

=====

Una analoga iniziativa è in corso per riunire i rappresentanti dei ricercatori nei comitati del CNR

=====



LA STAMPA E IL MERCATO DELLE CATTEDRE

Il documento "Il CUN mercato delle cattedre" (v. "Università Democratica", febbraio 1988, n. 42, p. 1) è stato pubblicato quasi integralmente da Paese Sera, Gazzetta del Mezzogiorno, Unità.

UNA INIZIATIVA PARLAMENTARE CONTRO IL MERCATO DELLE CATTEDRE

10 febbraio 1988

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VII Commissione,  
considerato che

1) il ministro della pubblica istruzione il 1° aprile 1987 ha inviato una circolare per il bando di posti di professore ordinario invitando le facoltà ad avanzare entro due mesi le loro richieste rispetto ai posti già in organico resisi disponibili per *turn-over* e rispetto ai posti per i corsi di lauree di nuova istituzione;

2) da allora il ministro, con propri decreti, ha assegnato in organico a varie facoltà diversi nuovi posti di professore ordinario, senza consultare le facoltà e senza richiedere parere al Consiglio universitario nazionale;

3) successivamente a novembre il ministro ha comunicato informalmente al CUN la sua intenzione di bandire circa 200 nuovi posti di professore ordinario, in aggiunta a quelli previsti nella circolare richiamata al punto 1 e a quelli assegnati con decreti ministeriali;

4) tali posti sono stati assegnati alle facoltà senza che le stesse fossero state preventivamente consultate e sulla base di un parere espresso irregolarmente dal CUN;

5) il parere attribuito al CUN non è stato in realtà deliberato dal complesso di questo organismo ma è la somma di quanto deciso separatamente dai singoli comitati di facoltà interni al CUN e, nella maggioranza dei casi, in contrasto con quanto già deliberato dall'assemblea del CUN, che aveva deciso che per ogni facoltà si dovesse proporre il bando di un numero di posti non superiore al 20 per cento di quelli da bandire per *turn-over*;

6) ai posti indicati separatamente dai singoli comitati del CUN sono stati successivamente aggiunti altri posti;

7) da questa vicenda emerge il ricorso a procedure che sembrano non regolari, non rispondenti a nessun criterio di programmazione, non rispettose dell'autonomia delle facoltà;

ritenuto che il bando di posti di professore ordinario sia un momento tra i più importanti della vita universitaria e per lo sviluppo della cultura,

impegna il Governo  
a riferire al Parlamento:

1) quanti e per quali materie sono i posti di professore ordinario assegnati con propri decreti dal ministro della pubblica istruzione, chiarendo quali sono stati i criteri adottati in questa scelta e i motivi che hanno portato il ministro a non consultare preventivamente le facoltà e il CUN;

se era a conoscenza, anche nella sua qualità di presidente del CUN, della irregolarità del parere attribuito al CUN per la parte relativa ai nuovi posti di professore ordinario e sulla base del quale il ministro stesso ha poi assegnato tali posti;

come, da parte di chi e per quali motivi dopo l'irregolare parere del CUN, altri posti di professore ordinario siano stati ulteriormente aggiunti.

2) a presentare una relazione sul bando e sullo svolgimento dei concorsi riguardanti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori universitari, comprendente:

motivazione del non rispetto delle scadenze previste dalla legge;

quantità e criteri di distribuzione dei posti;

modalità e tempi di svolgimento dei concorsi stessi.

(7-00097)

« Arnaboldi, Tamino ».

I COCCODRILLI DEL CUN (n.m.)

Nella seduta del CUN di dicembre era stato presentato un emendamento al parere relativo al bando dei posti di professore ordinario con cui si voleva impedire il bando dei posti "aggiuntivi". L'emendamento ha ottenuto un voto a favore, circa 20 voti contrari e 10 astenuti. Tra gli astenuti tutti coloro che avevano espresso disagio o dissenso per l'iniziativa del CUN di fare bandire circa 200 nuovi posti senza avere preventivamente consultato le facoltà e senza alcun criterio di programmazione. Ma perché una astensione-mugugno invece di una chiara opposizione?

Nell'ultima seduta del CUN di febbraio alcuni consiglieri hanno presentato un documento di critica al ministro e di autocritica per l'operato del CUN relativamente al bando dei nuovi posti. Il documento si concludeva con un appello a non più ripetere gli "errori" fatti. A questa parte del documento è stato presentato un emendamento sostitutivo con cui si chiedeva al ministro di non bandire i posti "aggiuntivi". L'emendamento ha ottenuto 6 voti a favore, 19 contrari e 17 astenuti.

Positivo l'aumento dei voti da 1 a 6 di coloro che si sono voluti adoperare sul serio per vanificare il mercato delle cattedre. Comprensibile il voto dei 19 che questo mercato hanno voluto difendere fino in fondo. "Incomprensibile" la posizione coccodrillesca degli astenuti che "autocriticano" il CUN senza fare nulla per evitare che il mal fatto del ministro e del CUN arrivi in porto.



=====
ALTRE CATTEDRE "FUORI SACCO" ASSEGNATE DA GALLONI IL 12 GENNAIO 1988
=====

Ormai è un mercato senza limiti di tempo e di numeri. Ha cominciato la Falcucci con decine di cattedre assegnate "fuori sacco" poco prima di lasciare il posto di ministro. Ha continuato il CUN con procedure gravemente scorrette e irregolari. Conclude (?) Galloni con un decreto che, dopo le denunce sulla stampa e una iniziativa parlamentare contro il mercato delle cattedre, ha anche il significato di un : "e chi se ne frega !". Di seguito è riportato l'elenco delle 52 cattedre.

BARI-SCIENZE: Fisiologia, Mineralogia dei sedimenti. BOLOGNA-INGEGNERIA: Microelettronica, Progetti per la ristrutturazione e del risanamento edilizio; SCIENZE (c.d.l. Scienze dell'Informazione): Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici. CAGLIARI-MEDICINA: Neurochirurgia; SCIENZE POLITICHE: Statistica sociale. CATANIA-FARMACIA (c.d.l. Chimica e tecnologie farmaceutiche): Anatomia umana\*; MEDICINA: Ematologia. CHIETI-MEDICINA (c.d.l. in Odontoiatria e protesi dentaria): Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia\*; ECONOMIA E COMMERCIO: Matematica generale, Tecnologia dei cicli produttivi, Diritto tributario; ARCHITETTURA: Topografia, Diritto e legislazione urbanistica, Applicazioni di geometria descrittiva. GENOVA-SCIENZE (c.d.l. in Scienze dell'Informazione): Linguaggi formali e compilatori, Documentazione automatica, Linguaggi e programmazione, Teoria e sistemi di programmazione, Cibernetica e teoria dell'informazione, Elettronica, Metodi di approssimazione, Ricerca operativa e gestione aziendale. L'AQUILA-SCIENZE (c.d.l. Scienze dell'Informazione): Algebra, Analisi matematica, Geometria, Calcolo numerico, Calcolo delle probabilità e statistica; INGEGNERIA (c.d.l. in Ingegneria elettronica): Elettronica digitale, Teoria dell'identificazione. MESSINA-MEDICINA: Neonatologia, Oncologia ginecologica. MILANO-MEDICINA: Fisiopatologia endocrina; VETERINARIA: Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica. MODENA-SCIENZE: Zoologia\*. NAPOLI-MEDICINA: Radiologia. PALERMO-MEDICINA: Neurochirurgia. PERUGIA-INGEGNERIA (c.d.l. in Economia aziendale): Optoelettronica. PISA-ECONOMIA E COMMERCIO (c.d.l. in Economia aziendale); Istituzioni di diritto privato, Diritto internazionale, Storia delle dottrine economiche. ROMA "LA SAPIENZA"-MEDICINA: Cardiologia pediatrica\*, Istologia ed Embriologia generale\*. ROMA "TOR VERGATA"-INGEGNERIA: Ricerca operativa. SALERNO-LETTERE E FILOSOFIA: Storia dell'arte contemporanea. TORINO-VETERINARIA: Semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica\*. TRIESTE-LETTERE E FILOSOFIA: Archeologia delle Province romane. UDINE-ECONOMIA E COMMERCIO: Economia applicata. MILANO-INGEGNERIA: Economia e organizzazione aziendale; ARCHITETTURA: Progettazione architettonica. NAVALE NAPOLI-SCIENZE NAUTICHE: Calcolo numerico e programmazione.

\* per queste cattedre sono state inviate l'11 gennaio 1988 al ministro due lettere di "rettifica al verbale della sessione di dicembre" a firma Luigi Frati (vice presidente del CUN)

=====
IL GIOCO DELLA CATTEDRA
concorso senza premi
=====

Il gioco consiste nell'indovinare i vincitori dei posti assegnati con il decreto del ministro Galloni.

Al gioco non possono partecipare ministri, sottosegretari, direttori generali e i vincitori dei concorsi stessi.

A chi indovinerà non sarà dato in premio nulla perchè non si dispone di soldi sufficienti a premiare il grosso numero di vincitori del gioco che si prevede, vista la facilità del gioco stesso.

=====
Prossime riunioni del CUN: 17-19 marzo, 14-16 aprile, 19-21 maggio, 23-25 giugno, 14-16 luglio 1988
=====

Questo numero di "Università Democratica" è stato inviato a membri delle commissioni istruzione del Senato e della Camera, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo (almeno 15.000 lire). Chi vuole ricevere "Università Democratica" deve inviare il contributo, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunziò Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica - Viale delle Scienze - 90128 Palermo. Tel. 091 580644 - 427166.

LUNEDI 18 APRILE 1988

alle ore 10.30

a ROMA

aula Magna dell "Sapienza"

ASSEMBLEA - MANIFESTAZIONE  
NAZIONALE

APERTA

A TUTTE LE COMPONENTI UNIVERSITARIE

Convocata da:

SNU-CGIL,  
CISL-UNIVERSITA',  
UIL-SCUOLA,  
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI,  
COMMISSIONE NAZIONALE DEI RICERCATORI DEL CNU

I RICERCATORI UNIVERSITARI ELETTI NEI COMITATI CONSULTIVI DEL CNR

01. S. matematiche	LORENZINI*
02. S. fisiche	TEDESCHI°, ZARGONE*
03. S. chimiche	MARLETTA°
04. S. biologiche e mediche	DE MERCATO*
05. S. geologiche e minerarie	NARDI°
06. S. agrarie	GRASSO*
07. S. ingegneria e architettura	RIVA*, PELACCHI*
08. S. storiche, filosof. e filol.	MELILLO*, FAMOSO°, MURA*
09. S. giuridiche e politiche	CORDINI*
10. S. econ., sociolog. e statist.	SCHIATTARELLA°, FRASCHINI*

\* candidati scelti dall'assemblea nazionale dei ricercatori, assistenti e incaricati convocata da Cisl-Università, Uil-Scuola, Assemblea nazionale dei ricercatori, Commissione nazionale dei ricercatori del CNU

° candidati dalla CGIL-Università